

Unione Montata Alto Canavese - Rivara (Torino)
Statuto Unione montana Alto Canavese modificato.

**UNIONE MONTANA
ALTO CANAVESE**

S T A T U T O

Modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 dell'08.07.2015

SOMMARIO

CAPO I – PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 – Costituzione e scopo dell'Unione
- Art. 2 – Denominazione, Sede e Stemma
- Art. 3 – Principi della partecipazione
- Art. 4 – Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e servizi

CAPO II – ORGANI DI GOVERNO

- Art. 5 – Organi di Governo dell'Unione
- Art. 6 – Composizione del Consiglio
- Art. 7 – Seduta di insediamento del Consiglio
- Art. 8 – Competenze del Consiglio
- Art. 9 – Funzionamento del Consiglio
- Art.10 – Status dei Consiglieri
- Art.11 – Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
- Art.12 – Sostituzione dei Consiglieri
- Art.13 – Commissione consiliari
- Art.14 – Elezione del Presidente
- Art.15 – Competenze del Presidente
- Art.16 – Cessazione dalla carica
- Art.17 – Composizione ed elezione della Giunta
- Art.18 – Funzionamento e competenza della Giunta

CAPO III – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art.19 – Principi Generali
- Art.20 – Regolamento di Organizzazione e Dotazione organica
- Art. 21 – Il Segretario

CAPO IV – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art.22 –Principi Generali
- Art.23 –Finanze dell'Unione
- Art.24 – Bilancio e Programmazione Finanziaria

Art.25 – Controlli interni
Art.26 – Rendiconto di Gestione
Art.27 – Revisore dei Conti
Art.28 – Servizio di Tesoreria
Art.29 – Patrimonio

CAPO V – DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art.30 – Durata dell’Unione
Art.31 – Adesione e recesso del Comune
Art.32 – Scioglimento dell’Unione

CAPO VI – MODIFICHE STATUTARIE

Art.33 – Modifiche Statutarie

CAPO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.34 – Atti Regolamentari
Art.35 – Rinvio
Art.36 – Entrata in vigore

CAPO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 - Costituzione e scopo dell’Unione

1. I Comuni di Forno Canavese, Levone, Pratiglione, Rivara, Rocca Canavese ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 12 e 13 della legge regionale 11/2012, costituiscono una Unione di Comuni dell’Alto Canavese– di seguito denominata “Unione Montana Alto Canavese”, secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.
2. L’Unione, è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.
3. L’Unione costituisce ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni e servizi che i Comuni le conferiscono.
4. Ai sensi del comma precedente l’Unione può esercitare a seguito di conferimento da parte dei Comuni:
 - le funzioni fondamentali **che i Comuni sono tenuti a svolgere in forma associata in virtù dell’art. 14, commi 27 e 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78 e s.m.i.;**
 - altre specifiche funzioni che i Comuni intendano svolgere in forma associata attraverso l’Unione;
 - le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni;
 - le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 44, secondo comma della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
 - le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna.

L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Provincia.

5. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 recante Regolamento per le revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Il trasferimento delle funzioni da parte dei Comuni, comporta il naturale trasferimento del personale comunale addetto, individuato dai singoli comuni aderenti all'Unione, dopo un periodo "sperimentale" di "comando" attuato immediatamente dai Comuni interessati per l'espletamento delle funzioni e sei servizi di cui al presente articolo e secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dai CCNL di categoria.

7. Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 5, l'Unione persegue lo scopo di:

- garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione;
- promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio;
- cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;
- operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalla disciolta comunità montana.

Art. 2 - Denominazione, sede e stemma

1. L'Unione assume la denominazione di "Unione Montana Alto Canavese".

2. La sede istituzionale **e amministrativa** dell'Unione è collocata nel Comune **di Rivara**.
La sede delle adunanze degli organi elettivi collegiali è di regola presso il Comune di Rivara.

3. La sede di rappresentanza dell'Unione è ubicata presso il Comune di Forno C.se.

4. Costituiscono sedi operative ed uffici distaccati le sedi municipali dei Comuni costituenti l'Unione e gli altri edifici ed immobili di proprietà dei Comuni previa intesa. Ulteriori sedi operative e/o uffici distaccati, individuati dall'organo esecutivo, possono essere costituiti nell'ambito nel territorio dell'Unione.

5. L'Unione può dotarsi di uno stemma e di un gonfalone.

Lo stemma viene approvato con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio. Il gonfalone riporta lo stemma dell'Unione e quello dei Comuni componenti l'Unione stessa. La definizione puntuale del gonfalone è approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio.

Art. 3 - Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 - Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, è disciplinato da apposito regolamento approvato, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati, fatto salvo il numero legale per rendere valida la seduta.
2. Il regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, che di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione, fatta salva l'invarianza della spesa.
3. **Le funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni aderenti all'Unione con decorrenza 01.01.2015 sono i seguenti:**
 - catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
 - attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
 - edilizia scolastica;
 - polizia municipale e polizia amministrativa locale.
4. L'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, può essere conferito all'Unione dai Comuni partecipanti con specifico atto deliberativo assunto dai Consigli Comunali dei Comuni Conferenti e dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. A seguito del conferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e risorse finanziarie occorrenti alla loro gestione ed ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.
6. Qualora un Comune aderente all'Unione intenda ritornare nella piena titolarità di una o più funzioni precedentemente conferite all'Unione stessa, dovrà adottare una deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il recesso ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione. In tal caso il Comune si dovrà accollare le eventuali risorse umane e/o strumentali che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto.
7. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs.

18.08.2000, n. 267 e s.m.i. La convenzione tra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione da parte del Consiglio dell'Unione.

8. I Comuni componenti l'Unione Montana non possono svolgere le funzioni fondamentali esercitate dall'Unione in convenzione con l'Unione stessa.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 5 - Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio
- b) il Presidente
- c) la Giunta

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei comuni associati, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 6 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da un numero di Consiglieri non superiore a quello previsto per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze ed assicurando la rappresentanza di ogni Comune.

2. Alla luce della normativa vigente e in considerazione della consistenza demografica dei Comuni aderenti, il Consiglio dell'Unione è composto da n. 11 Consiglieri (incluso il Presidente), di cui n. 1 in rappresentanza delle minoranze.

3. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.

4. La Conferenza Straordinaria costituita da tutti i consiglieri comunali di minoranza in carica vota a maggioranza, con voto segreto limitato ad un candidato, il rappresentante delle minoranze costituita nel Consiglio dell'Unione.

La Conferenza Straordinaria dei Consiglieri di Minoranza è convocata e presieduta, in via di prima applicazione, prima della designazione dei Consiglieri dell'Unione da parte dei singoli Consigli Comunali, dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e successivamente, ogni volta che si renda necessario nominare il rappresentante delle minoranze, dal Presidente in carica; per i consiglieri di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.

Dei lavori della Conferenza Straordinaria, in sede di prima convocazione, viene redatto specifico verbale a cura del Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti. Successivamente i verbali verranno redatti a cura del Segretario dell'Unione.

In caso di parità di voti viene eletto il membro più giovane di età.

5. Il Consiglio Comunale elegge, tra i propri componenti con votazione palese, i consiglieri di maggioranza, in numero di 2. In caso di parità di voti è eletto il più giovane di età.

6. A seguito dell'elezione da parte dei singoli Consigli Comunali, i Comuni inoltrano al Comune con il maggior numero di abitanti il verbale di deliberazione entro cinque giorni dall'eseguibilità dell'atto.
7. Il Comune con il maggior numero di abitanti provvederà alla redazione di uno specifico verbale di presa d'atto delle singole votazioni e predispone la lista degli eletti.
8. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali deve avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.
9. In ogni caso in sede di prima costituzione del Consiglio dell'Unione e per le successive elezioni dei rappresentanti dei Comuni, fino all'elezione degli stessi, il Sindaco è componente a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune e in caso di pluralità di seggi il Sindaco designerà tra i componenti del Consiglio Comunale il rappresentante.
10. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato lo sostituisce nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
11. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.
12. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ad almeno n. 5 Consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.
13. In sede di prima costituzione del Consiglio dell'Unione i consiglieri devono essere eletti non oltre 20 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
14. Il Presidente ed il Segretario sottoscrivono le deliberazioni consiliari salvo nel caso in cui venga designato il Presidente del Consiglio, nel qual caso si sostituisce al Presidente.

Art. 7 - Seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata, entro e non oltre 20 giorni dal completamento delle designazioni, ed è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 8 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione, nella prima seduta subito dopo la convalida dei Consiglieri, elegge, con unica votazione, il Presidente e la Giunta dell'Unione sulla base di un documento programmatico comprendente anche la lista degli assessori della Giunta dell'Unione.
2. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42,

comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

3. Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta del Presidente, uno specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione.

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 9 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.

2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione degli argomenti che comportino valutazioni o apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

3. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

4. Il Consiglio delibera con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.

5. Il Consiglio può procedere all'elezione nel proprio seno del Presidente del Consiglio, che dura in carica fino al mantenimento dello stesso alla carica di consigliere comunale e comunque verrà rieletto ad ogni scadenza degli organi collegiali. In caso di assenza o impedimento verrà sostituito dal Presidente dell'Unione o, se anche questo assente, dal Vice Presidente dell'Unione stessa.

6. L'elezione del Presidente del Consiglio avviene con voto segreto da parte della metà più uno dei consiglieri assegnati all'Unione.

7. Il Presidente del Consiglio garantisce il regolare funzionamento del Consiglio, assicura una adeguata preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

8. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un terzo dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

9. Il Presidente del Consiglio riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Egli riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al Presidente dell'Unione.

10. Il Presidente del Consiglio può essere revocato con mozione di sfiducia presentata da un terzo dei Consiglieri assegnati e votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta degli stessi.

11. Il Presidente del Consiglio firma i verbali congiuntamente al Segretario.

Art. 10 - Status dei consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme del capo secondo D.Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.
2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.
3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.
4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del consiglio.
5. Presidente, Giunta e membri del Consiglio non percepiscono alcuna indennità o gettone di presenza.

Art. 11 - Durata in carica dei consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica ad avvenuta efficacia della deliberazione del Consiglio Comunale che li elegge.
2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio comunale del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto, o il caso di sostituzione del rappresentante da parte del Consiglio comunale di appartenenza. Fino all'elezione dei nuovi rappresentanti del Comune risulta rappresentante del Comune il Sindaco neo eletto, come previsto dall'art. 6, comma 9.
3. I rappresentanti di un Consiglio comunale disciolto decadono dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto i rappresentanti comunali negli organi dell'Unione.

Art. 12 - Sostituzione dei consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:
 - a) dimissioni;
 - b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
 - c) revoca;
 - d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
 - e) morte o altre cause previste dalla legge.
2. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro quarantacinque giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza

o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente statuto.

Art. 13 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 9 comma 3 del presente Statuto.

2. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 9, comma 3, del presente Statuto, il Consiglio dell'Unione può nominare commissioni consiliari: la delibera costitutiva ne prevede i compiti e la composizione nel rispetto del criterio di rappresentanza proporzionale garantendo la rappresentanza della minoranza.

Art. 14 - Elezione del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i Sindaci componenti il Consiglio dell'Unione.

2. Il Presidente viene eletto su presentazione di un documento programmatico contenente altresì l'elenco dei componenti della Giunta scelti tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati già eletti nel Consiglio dell'Unione da depositare almeno cinque giorni prima della seduta alla Segreteria dell'Unione.

3. L'elezione del Presidente e della Giunta avviene con votazione palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro venti giorni dalla convalida dei consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

Art. 15 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

- a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
- b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse dell'Unione;
- c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
- d) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno qualora non sia stato eletto il Presidente del Consiglio;

- e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario verbalizzante, qualora non sia stato eletto il Presidente del Consiglio;
- f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
- g) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della stessa;
- h) nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali;
- i) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
- j) nomina il segretario dell'Unione e assume determinazioni per gli istituti connessi al relativo rapporto di servizio;
- k) ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono;
- l) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio, qualora non sia stato eletto il Presidente del Consiglio.

Art. 16 - Cessazione dalla carica

1. Il Presidente dura in carica per 5 anni, fatti salvi i casi di scioglimento dell'Unione e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

2. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

Le dimissioni sono rassegnate al Consiglio dell'Unione per iscritto.

La cessazione della carica del Presidente per morte o dimissioni o impedimento permanente o perdita della qualità di Sindaco comporta la decadenza della Giunta.

3. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia costruttiva, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia costruttiva deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

L'approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente comporta la cessazione della carica sia del Presidente che della Giunta.

4. In tutti i casi di cessazione dalla carica del Presidente e sino all'elezione del nuovo Presidente le funzioni dello stesso sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

Art. 17 - Composizione ed elezione della giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione, essa è composta dal Presidente e da un numero di componenti che non può essere superiore a quello previsto per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente.

2. Secondo la normativa e in considerazione della consistenza demografica alla data di costituzione, la Giunta dell'Unione risulta per legge composta dal Presidente e da n. 4 assessori eletti dal Consiglio dell'Unione tra i componenti degli organi esecutivi dei comuni associati già eletti nel Consiglio dell'Unione. Nella Giunta devono essere rappresentati tutti i Comuni facenti parte dell'Unione salvo il caso in cui un Comune non sia rappresentato in Consiglio da un componente dell'organo esecutivo.

3. La Giunta è eletta da Consiglio dell'Unione contestualmente all'elezione del Presidente su proposta dello stesso.

5. La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, senza computare il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

6. La Giunta decade nel caso di dimissioni di 2/3 dei suoi componenti. Le dimissioni sono rassegnate al Consiglio dell'Unione per iscritto. I componenti della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni.

7. Tra i componenti della Giunta il Presidente nomina un Vicepresidente.

8. La Giunta rimane in carica 5 anni dalla data della sua elezione. La perdita dello status di componente dell'Organo esecutivo dei Comuni aderenti comporta la decadenza dalla carica di assessore dell'Unione; in tal caso il Consiglio dell'Unione provvede, su proposta del Presidente, alla nomina del nuovo assessore nel corso della prima seduta utile.

Art. 18 - Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

2. La Giunta, in particolare, provvede:

- ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
- ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
- ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
- a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
- ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
- ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica dell'Unione.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.

4. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
6. Le adunanze non sono pubbliche.
7. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con regolamento, approvato con i quorum previsti per le modifiche statutarie.
8. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19 - Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia
2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
3. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e utilizzando prioritariamente personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.
4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.
5. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 20 - Regolamento di organizzazione e dotazione organica

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.
2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità.

3. In sede di prima attuazione del presente statuto, nel regolamento di organizzazione sono altresì individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, nei limiti delle capacità di bilancio dell'Unione. Le dotazioni organiche, nelle more di approvazione del regolamento, sono individuate con atto della Giunta.

Art. 21 – Il Segretario

1. Il Segretario è nominato con provvedimento del Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta dell'Unione, con un contratto a tempo determinato per la durata di almeno tre anni ed è scelto tra i segretari in servizio in almeno uno dei comuni aderenti all'Unione. Nel caso in cui non sia disponibile un segretario dei comuni aderenti, il Presidente potrà scegliere il Segretario tra gli iscritti all'Albo regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il provvedimento di nomina determina altresì le condizioni del rapporto.

2. Il Segretario può essere revocato dal Presidente, previo parere della Giunta, per giusta causa, con contestuale sostituzione.

3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento. Può rogare gli atti pubblici ed autenticare le scritture autenticate private nei quali è presente l'Unione.

4. In sede di prima applicazione del presente statuto e fino alla nomina, la funzione di segretario dell'Unione è svolta dal Segretario del Comune con maggior numero di abitanti.

CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 22 - Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 23 - Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:

- fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
- tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;

- contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- rendite patrimoniali;
- accensione di prestiti;
- prestazioni per conto di terzi;
- altri proventi o erogazioni.

3. L'Unione può avere autonomia impositiva propria in materia di contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.

4. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Per il primo anno di avvio dell'Unione i trasferimenti dei Comuni potranno essere operati sulla base di un riparto commisurato ai costi storici sostenuti da ogni Comune per i servizi trasferiti.

6. I trasferimenti di cui al comma 5 sono determinati a consuntivo a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione. I Comuni aderenti provvedono ad anticipazioni in corso di esercizio sulla base delle disposizioni del successivo comma 9.

7. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni aderenti o i cui costi sono direttamente imputabili ai singoli Comuni deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

8. I trasferimenti annuali degli enti sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'Unione. In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi nella misura stabilita dall'art. 1224 del Codice Civile.

9. I trasferimenti degli enti sono versati alla Tesoreria dell'Unione con le seguenti modalità:

- il 30% sulla base del bilancio di esercizio dell'anno precedente, entro il mese di gennaio;
- una quota a raggiungere il 60 % della quota annua sulla base del bilancio preventivo, entro il mese di maggio;
- un ulteriore 30 % entro il mese di ottobre;
- il saldo entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

Art. 24 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 25 – Controlli interni

1. L'Unione applica le procedure dei controlli interni stabilite per i Comuni di pari entità demografica della vigente normativa e secondo le specifiche modalità stabilite nello specifico regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 26 - Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 27 - Revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria al collegio dei revisori dei conti del conto secondo le disposizioni di cui al titolo VII del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art 239, comma 6, del D.Lgs 267/2000, al medesimo potranno essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni lui affidate.

Art. 28 - Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

3. In via di prima applicazione e fino all'affidamento del servizio, lo stesso sarà svolto dal Tesoriere del Comune con il maggior numero di abitanti.

Art. 29 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
- b) dalle partecipazioni societarie;
- c) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 30 - Durata dell'Unione

1. L'Unione ha durata di venti anni, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato.

Art. 31 - Adesione e recesso del Comune

1. Il Consiglio dell'Unione accetta l'adesione di altri comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

La richiesta di adesione, deliberata dal Consiglio Comunale dell'Ente aderente, dovrà contenere l'impegno a compartecipare alle spese generali dell'Unione, ivi compresa una eventuale quota di remunerazione dei costi iniziali.

2. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo statuto dell'Unione con le modalità del presente statuto.

3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere con deliberazione consiliare, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

4. Il recesso è deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'Ente receduto.

5. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio e ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente la data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione;

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'Unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa;

c) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto;

d) personale: il personale sarà trasferito al Comune receduto nella misura relativa all'apporto derivante dallo stesso comune alla costituzione dell'Unione o dall'ingresso dello stesso o per effetto di successivi trasferimenti all'Unione di funzioni e servizi.

6. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato d'intesa dalle parti.

Art. 32 - Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie, in modo consensuale, con deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni partecipanti, recepite dal Consiglio dell'Unione e adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, comunque non prima di dieci anni dalla costituzione.

Lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo l'adozione delle deliberazioni dei Consigli dei Comuni partecipanti e della deliberazione di presa d'atto del Consiglio dell'Unione. Contestualmente il Presidente assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura dei rapporti attivi e passivi dell'Ente.

2. L'unione è sciolta anche quando la maggioranza dei consigli dei Comuni partecipanti abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa, comunque non prima di un periodo pari ad anni dieci.

3. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti le cause di scioglimento. Contestualmente il Presidente assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.

4. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.

5. Il personale trasferito all'Unione ritorna in organico presso il Comune di provenienza e gli eventuali dipendenti assunti direttamente dall'Unione presso uno o più comuni aderenti, ove possibile.

CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

Art. 33 - Modifiche statutarie

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ai singoli Consigli Comunali dei comuni aderenti all'Unione.

2. Le modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio dell'Unione Montana, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Atti regolamentari, albo pretorio e sito internet

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti del Comune **di Rivara**.

2. Fino all'attivazione del sito internet dell'Unione e dell'Albo Pretorio Virtuale, l'Albo Pretorio e il sito internet saranno quelli Comune con il maggior numero di abitanti.

Art. 35 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Art. 36 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 267/2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.